

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 151 del 09/09/2010 - rif. PREC 117/10/L

Parere di Precontenzioso n. 151 del 09/09/2010 - rif. PREC 117/10/L d.lgs 163/06 Articoli 83 - Codici 83.1

Non può essere considerata in linea con le disposizioni contenute nell'allegato B del D.P.R. n. 554/1999 la formula adottata per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo offerto che comporta, nel caso l'offerta corrisponda al prezzo a base di gara, che il coefficiente di interpolazione risulti diverso da zero. L'Autorità ha osservato che l'espressione che meglio risponde alle disposizioni vigenti è la seguente: "a) nel caso in cui il prezzo offerto è espresso in Euro: $PP_i = PP_{max} \times (P_{base} - P_i) / (P_{base} - P_{min})$, nella quale: PP_i è il punteggio attribuito all'offerta del concorrente in rapporto all'elemento prezzo; P_{min} è il prezzo minimo offerto; P_i è il prezzo offerto dal concorrente; PP_{max} è il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo; P_{base} è il prezzo posto a base di gara; b) nel caso l'offerta è espressa in termini di ribasso percentuale rispetto all'importo a base di appalto: $PP_i = PP_{max} \times (Pr\%_i / Pr\%_{max})$, nella quale: PP_i è il punteggio attribuito all'offerta del concorrente in rapporto all'elemento prezzo; PP_{max} è il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo; $Pr\%_i$ è il ribasso offerto dal concorrente; $Pr\%_{max}$ è il massimo ribasso offerto"(cfr. deliberazione 218/2007).